

3

**STATUTO DEL SINDACATO FORENSE DI VICENZA  
ADERENTE A.N.F.  
(aggiornato alla delibera 11-12-2009)**

**ARTICOLO 1  
GENERALITA'**

Il Sindacato Forense di Vicenza e' una associazione apartitica di avvocati e di praticanti avvocati del circondario del tribunale di Vicenza, senza scopo di lucro  
Possono aderire ad essi tutti gli avvocati che ne facciano domanda, anche verbale, e versino la quota annualmente stabilita dal direttivo.  
La qualità di socio cessa per dimissioni, per cancellazione dall'albo forense o per omissione nel versamento della quota annuale d'iscrizione.  
L'adesione al sindacato comporta la conoscenza e l'integrale accettazione del presente statuto.  
Aderisce come associazione territoriale, all'Associazione Nazionale Forense, organizzazione autonoma, indipendente da qualsiasi movimento o partito politico.

**ARTICOLO 2  
SCOPI DEL SINDACATO**

Il Sindacato al fine di contribuire allo sviluppo democratico del Paese e all'attuazione dei principi costituzionali svolge attività diretta a :

- a) tutelare tutti quegli interessi degli iscritti che dalla legge non sono attribuiti all'ordine degli avvocati;
- b) rivendicare l'inalienabile diritto di tutti i cittadini all'assistenza legale, quale conquista permanente del progresso civile, nel rispetto della libera scelta del difensore;
- c) promuovere ogni iniziativa diretta ad eliminare gli ostacoli di ordine giudiziale ed economico che impediscono il diritto di azione e di difesa;
- d) portare il contributo della categoria forense nello studio e nella formazione delle norme che interessano la Giustizia;
- e) tutelare gli interessi morali ed economici e le condizioni di lavoro degli avvocati nonche' dei giovani che intendono avviarsi alla professione forense attraverso: 1) una rigorosa formazione professionale correlata a un costante processo di aggiornamento anche a livello di diritto comunitario e di conoscenza dei sistemi giudiziari dell'unione europea; 2) un adeguato sistema di remunerazione e di sicurezza sociale; 3) un rigoroso controllo dell'esercizio della professione forense sulla base di una deontologia codificata.
- f) perfezionare il sistema di sicurezza sociale per i professionisti forensi;
- g) conseguire gli obiettivi individuati nella carta programmatica deliberata dal congresso;
- h) impegnarsi affinché:
  - 1) si realizzi un modello giurisdizionale tendenzialmente unico che, nell'equilibrio delle separate funzioni dell'avvocatura e della magistratura, contribuisca a realizzare la legalità
  - 2) siano salvaguardati i principi di terzietà, indipendenza ed autonomia del giudice e della piena responsabilità di tutti i soggetti del processo;
  - 3) sia riconosciuto il rango costituzionale dell'esercizio della difesa e sia costituita l'avvocatura come ordine autonomo ed indipendente, partecipa a pieno titolo sia allo studio ed alla formazione delle norme che interessano la giustizia sia alla gestione dell'amministrazione giudiziaria a livello nazionale e territoriale;

**ARTICOLO 3  
SOCI**

- a) Possono far parte del sindacato tutti gli avvocati e i praticanti che siano iscritti negli albi e registri tenuti dai Consigli degli Ordini aventi sede nella circoscrizione del Tribunale.

- b) L'iscrizione al Sindacato determina per effetto dell'adesione di cui all'articolo 1, anche l'iscrizione all' A.N.F.
- c) Gli iscritti, cancellati dall'albo o registro a loro domanda, possono conservare l'associazione al Sindacato.
- d) L'iscrizione avviene mediante versamento della quota associativa e ha durata fino al 31 dicembre dell'anno in corso. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- e) Il contributo associativo è intrasmissibile, anche in caso di morte dell'associato, e non rivalutabile.

#### ARTICOLO 4 MATERIE RISERVATE

Sono riservate sono riservate esclusivamente agli organi centrali del Sindacato le seguenti materie:

- a)- rappresentanza della categoria nei rapporti con gli organi politici o amministrativi o associativi di livello nazionale o internazionale;
- b)- formulazione e inoltro al Parlamento di proposte di riforma legislativa ;
- c)- indizione ( con specificazione di tempi e modalità) delle agitazioni o altre forme di lotta che siano occasionate da contingenze di rilevanza nazionale che tendano ad obbiettivi di interesse generale della categoria;
- d)- adesione ad organizzazioni professionali od internazionali;
- f)- ogni altra materia che il Consiglio Nazionale indichi con deliberazione presa a maggioranza qualificata.

#### ARTICOLO 5 ORGANI, CARICHE, INCOMPATIBILITA'

Gli organi del Sindacato sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Segretario Dirigente ed il Tesoriere.

#### ARTICOLO 6 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci e' l'organo sovrano dell'associazione ed e' convocata dal Segretario in via ordinaria almeno una volta all' anno;

L'assemblea straordinaria dei soci e' convocata ogni qualvolta il Segretario lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta, con specifica indicazione degli argomenti, tre componenti il consiglio direttivo o almeno 1/5 degli iscritti aventi diritto al voto;

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta a tutti i soci direttamente mediante fax, raccomandata o posta elettronica all'indirizzo che risulta dall'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine;

L'assemblea dei soci è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli iscritti e, in seconda convocazione, con la partecipazione di almeno un terzo degli iscritti;

L'assemblea, appena costituita, per la direzione dei propri lavori elegge ogni volta un presidente, che nomina un segretario, perchè lo coadiuvi.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti e ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto ed ha pari diritti. Le delibere dell'assemblea sono rese pubbliche mediante affissione in copia presso la sede legale e la sede amministrativa per la durata di due mesi;

L'assemblea ordinaria annuale approva il rendiconto economico e finanziario di cui all'articolo 11 dello statuto, che rimane a disposizione degli iscritti, per l'intero anno, presso la sede legale.

All'assemblea dei soci compete l'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti, dove predisposti;

L'assemblea ordinaria elegge:

- i componenti del Consiglio Direttivo alla scadenza del mandato previsto all'articolo 7 dello statuto o quando, per dimissioni o altra causa, i suoi componenti siano scesi sotto il minimo consentito o in caso di dimissioni, revoca o morte del segretario dirigente;
- i rappresentanti dell'associazione nel consiglio nazionale dell'Associazione Nazionale Avvocati, nel numero stabilito dallo statuto della stessa A.N.F.;
- ogni socio puo' rappresentare, mediante delega scritta, non più di tre soci;
- l'elezione dei componenti del consiglio direttivo e' effettuata mediante votazione segreta su scheda con non piu' di sei membri o per proclamazione.

## ARTICOLO 7

### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo e' l'organo esecutivo, sia politico che operativo, dell'associazione, ed e' composto da tre a nove componenti il consiglio direttivo, che sono eletti dall'Assemblea e restano in carica per due anni.
- 2) Possono partecipare in ogni caso, con diritto di parola ma senza voto deliberativo, alle adunanze del Consiglio Direttivo i soci che ricoprono cariche negli organi centrali del Sindacato Nazionale Forense, ed i soci iscritti al Sindacato ed eletti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e nel Comitato dei delegati alla Cassa nazionale di Previdenza o in altri organismi istituzionali della categoria.
- 3) Le elezioni ordinarie dei membri del Consiglio Direttivo devono tenersi entro trenta giorni dal termine di scadenza del mandato biennale; fino a che non siano eletti i nuovi membri, rimane in carica il precedente Consiglio Direttivo.
- 4) Ogni elettore puo' votare per non più di sei nomi, e sono eletti i candidati che ricevono il maggior numero di voti; in caso di parita' nel numero dei voti, e' eletto il candidato più anziano di eta'.

## ARTICOLO 8

### ADUNANZE DEL CONSIGLIO-SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

- 1) Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta al mese; deve in ogni caso essere convocato dal Segretario Dirigente almeno ogni due mesi in via ordinaria e quando venga richiesto da tre membri del Consiglio.
- 2) Decadono dalla carica quei consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, nel periodo di un anno a cinque adunanze del Consiglio, anche non consecutive.
- 3) Nell'ipotesi di vacanza di un seggio di Consigliere, per decadenza o per altri motivi, il Consiglio stesso provvede alla integrazione mediante cooptazione preferibilmente di un candidato non eletto.

## ARTICOLO 9

### FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea, persegue gli scopi del Sindacato, delibera le iniziative di rilevanza esterna, da direttive al Segretario Dirigente, amministra il patrimonio sociale e redige il bilancio annuale.
- 2) Elegge nel proprio ambito il Segretario Dirigente e il Tesoriere; elegge e designa i rappresentanti del Sindacato ad assemblee, convegni, conferenze, ed ogni altra assise in sede regionale o nazionale, eccettuati i delegati al congresso dell'Associazione Nazionale Forense e i componenti del consiglio nazionale di questa; assegna a ciascuno dei propri membri incarichi particolari in relazione al programma di attivita; puo' delegare di volta in volta, sotto la propria responsabilita', a soci o gruppi di soci che non rivestano cariche, l'adempimento di specifici compiti.

- 3) E' validamente adunato quando sono presenti almeno cinque dei suoi membri, e delibera a maggioranza dei presenti.

#### ARTICOLO 10

##### IL SEGRETARIO DIRIGENTE

- 1) Il Segretario Dirigente ha la rappresentanza dell'associazione verso i terzi e in giudizio; e' il responsabile politico e organizzativo del Sindacato; promuove l'attivit  sociale in coordinamento con tutti gli organi centrali dell'Associazione Nazionale Forense, mantenendo con esso tutti i rapporti necessari,; da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo; mantiene i rapporti fra il Consiglio Direttivo e i soci.
- 2) Egli e' eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e resta in carica fino a scadenza del consiglio stesso.
- 3) La carica di Segretario Dirigente e' incompatibile con quella di consigliere dell'Ordine e con l'appartenenza a qualunque altra associazione forense che abbia scopi sindacali.
- 4) Il Segretario Dirigente ha potere di firma per ogni atto di ordinaria amministrazione, anche presso uffici pubblici, poste ferrovie e simili; per gli atti di straordinaria amministrazione ha potere di firma soltanto congiuntamente alla firma del Tesoriere.

#### ARTICOLO 11

##### TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa del patrimonio dell'associazione con firma libera su conti bancari e postali.

Il Tesoriere redige annualmente un rendiconto economico e finanziario che sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Raccoglie e amministra le quote annuali spettanti alla sede locale e all'A.N.F..

Il Tesoriere ha poteri di firma per ogni atto di ordinaria amministrazione e comunque per ogni atto che riguardi riscossioni e pagamenti da eseguirsi nell'interesse del Sindacato.

In caso di assenza o impedimento le funzioni di Tesoriere sono esercitate dal Segretario Dirigente.

#### ARTICOLO 12

##### PATRIMONIO SOCIALE

- a) Il patrimonio dell'Associazione e' costituito dalle quote e dai contributi degli iscritti, dalle liberalita' anche da parte di terzi e da qualsiasi altra sopravvenienza attiva, nonche' dalla testata "Notiziario Forense".
- b) Le somme versate dai soci quale quota per l'iscrizione annuale o a titolo di liberalita', anche da parte di terzi, non costituiscono quote di partecipazione finanziaria all'associazione e la qualifica di socio e' personale e in trasmettibile.
- c) E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonche' di fondi, di riserve o di capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- d) In caso di scioglimento per qualsiasi causa o di cessazione definitiva del sindacato forense regolato dal presente statuto, le attivita' eventualmente risultanti saranno devolute all'Associazione Nazionale Forense e, in caso di cessazione di questa, alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa disposizione imposta dalla legge